



COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

È indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando (da possedere alla data del 29 aprile 2026)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando (ovvero: AGLIANO TERME, ANTIGNANO, ARAMENGO, ASTI, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, BUBBIO, CALAMANDRANA, CALLIANO, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANELLI, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO DI ANNONE, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, COAZZOLO, COCCONATO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO, COSTIGLIOLE D'ASTI, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGGIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, LOAZZOLO, MARETTO, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONALE, MONASTERO BORMIDA, MONGARDINO, MONTABONE, MONTAFIA, MONTALDO SCARAMPI, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIOMONFERRATO, MORANSENGO, NIZZA MONFERRATO, OLMO GENTILE, PENANGO, PIEA, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO, QUARANTI, REFRANCORE, REVIGLIASCO D'ASTI, ROATTO, ROBELLA, ROCCA

D'ARAZZO,ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEÀ, ROCCHETTA TANARO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCURZOLENGO, SEROLE, SESSAME, SETTIME, SOGLIO,TIGLIOLE, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VIGLIANO D'ASTI, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI, VILLANOVA D'ASTI, VINCHIO) o essere iscritti all'AIRE;

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 25.326,56 (*limite valido al momento dell'approvazione del bando*)

Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle



unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande, corredate da marca da bollo del valore di € 16,00, debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate nel periodo di apertura del bando a partire dall'**11 maggio 2026 fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2026**:

- personalmente dal richiedente (munito di valido documento di riconoscimento) o da un familiare convivente o da un terzo incaricato (munito di: apposita delega firmata, valido documento di riconoscimento e copia del documento del richiedente firmatario) presso il Comune di San Damiano d'Asti – Ufficio Servizi Sociali – piazza Libertà n. 2 – dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30, previo appuntamento telefonico al seguente nr. 0141/97.50.56 int. 2.
- a mezzo raccomandata A.R., allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione);
- a mezzo PEC del richiedente o di intermediario abilitato utilizzando la casella di posta elettronica certificata del Comune di San Damiano d'Asti: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda (scansionata) tramite PEC, la marca da bollo dovrà essere applicata nell'apposito spazio sull'originale e annullata mediante apposizione di sigla (o data) scrivendo con inchiostro, e che il termine ultimo di invio della PEC, a pena di esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.